



COMUNE DI JESOLO

**REGOLAMENTO
DI INTEGRAZIONE ECONOMICA
DI MINIMO VITALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.102 del 23 luglio 2004

PREMESSA

In attuazione dell'art.12 della L.241/1990 il presente Regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni di assistenza economica.

La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali L.328/2000 prevede che gli interventi ed i servizi sociali siano rivolti alla promozione e alla valorizzazione della persona e della famiglia, alla formazione ed educazione alla socialità e alla prevenzione dei fattori del disagio sociale, nonché alla rimozione e riduzione delle condizioni che ostacolano la piena partecipazione delle persone e delle famiglie alla vita sociale.

La L.R. n. 55/82 riporta tutte le competenze degli interventi di assistenza economica al Comune quale unico titolare e gestore delle risorse in un'ottica di recupero della globalità dell'intervento e per il miglior utilizzo delle stesse.

I parametri di ammissibilità al minimo vitale e la entità economica degli interventi stabiliti nel presente regolamento, sono comunque da intendersi come parametri di riferimento cui rapportarsi per la determinazione degli interventi, che non comportano una applicazione rigida ed automatica degli stessi in quanto gli interventi suddetti sono valutabili in termini che non sono esclusivamente legati agli aspetti economici, ma più in generale alla complessiva situazione psico-sociale dei richiedenti.

ART. 1 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari delle prestazioni previste dal presente regolamento i cittadini che abbiano la residenza nel territorio comunale.

Possono beneficiare di aiuti minimi e temporanei anche coloro che si trovino temporaneamente o siano di passaggio nel comune, sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi della necessità dell'intervento assistenziale formulata dall'assistente sociale del Comune.

Nei casi di urgenza o di impossibilità di reperire dati precisi, si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento analitico dei requisiti economici di cui all'art. 2 e seguenti del regolamento.

ART. 2 REQUISITI

Per essere ammessi all'intervento i componenti del nucleo familiare non devono essere proprietari di beni immobili al di fuori della propria abitazione e/o di beni mobili definiti di lusso. E' fatta eccezione per la proprietà di terreno agricolo il cui valore ai fini ics non sia superiore ad € 872,00.

Nel caso si accerti l'esistenza di persone civilmente tenute agli alimenti ai sensi dell'art.433 e seguenti del codice civile ed in grado di provvedervi, la fruizione degli interventi economici di carattere continuativo e straordinario, viene esclusa.

Il servizio sociale ha il compito di convocare tali persone e di informarle dei rispettivi obblighi di legge.

ART. 3 CONDIZIONI

Al fine di poter ottenere l'erogazione economica è richiesta la collaborazione del destinatario del contributo al piano predisposto dall'Assistente Sociale, finalizzato al raggiungimento dell'autonomia della persona.

ART. 4 FINALITÀ DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE

Gli interventi previsti dal presente regolamento sono ispirati ai seguenti principi:

1. Garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi al fine di risolvere situazioni di disagio economico e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei familiari in transitorie difficoltà economiche;

2. Stimolare e/o recuperare l'autosufficienza delle persone o della famiglia evitando di creare situazioni di dipendenza dall'assistenza pubblica;
3. Promuovere uniformità degli interventi, il superamento delle categorie, la riduzione delle discrezionalità mediante l'adozione di parametri di riferimento comuni;
4. Richiamare gli aventi obbligo nei confronti delle persone in stato di bisogno a intervenire nella corresponsione degli alimenti (art. 433 C.C.) con riserva di segnalare la situazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 5 INTERVENTI

Gli interventi, a seconda dei bisogni che tendono a soddisfare, si distinguono in:

A- MINIMO VITALE

Contributi continuativi ad integrazione del reddito familiare:

possono usufruirne le persone che per età o per inabilità permanente sono sprovviste in modo irreversibile di reddito sufficiente per le esigenze vitali.

Tali contributi, sempre in presenza di una situazione di insufficienza di reddito stabilizzata, hanno durata semestrale e saranno rinnovati previa verifica del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste.

Contributi temporanei: possono usufruire di contributi temporanei le persone o i nuclei familiari temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente ai bisogni vitali in quanto privi di lavoro oppure quei cittadini che si trovano in condizioni sociali precarie o con pregressa situazione di istituzionalizzazione.

B- CONTRIBUTI STRAORDINARI

Possono usufruire di contributi straordinari una-tantum le persone o i nuclei familiari con bisogni di carattere straordinario o contingente per spese relative a riscaldamento, manutenzioni straordinarie di alloggi, cure sanitarie non sostenute dall'U.L.S.S., spese per traslochi, sfratti, spese funerarie e per altre necessità straordinarie da documentare.

ART. 6 REDDITO MINIMO VITALE

Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali dell'alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psicofisico della persona. Il reddito minimo vitale è calcolato su una quota pari a 1/12 della pensione minima INPS al netto delle maggiorazioni dell'anno corrente.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

1. per il richiedente, convenzionalmente considerato 1° componente il 100% della quota base;
2. per il secondo componente il 50% della quota;
3. per ciascuno degli altri familiari adulti il 20% della quota base;
4. per ciascuno degli altri familiari minori di età il 35% della quota base.

Per i familiari diversi dal primo componente e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minorazione non siano in grado di provvedere a sé stessi, a cui viene accertata un'invalità civile dalla competente commissione sanitaria, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della propria quota base.

In presenza di unico genitore con figli minori viene calcolato per ogni figlio una quota pari al 100% della quota base

Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purchè non superi il limite di € 5.000,00 e detratto l'eventuale contributo statale relativo al fondo di accesso alle abitazioni in

locazione di cui alla legge 431/1998; le spese di riscaldamento e le spese sanitarie soggette a ticket vanno calcolate nel loro effettivo ammontare.

ART. 7 REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito considerato al fine della determinazione dell'ammontare del contributo è determinato dalla somma dei redditi a qualsiasi titolo percepiti da tutti i componenti del nucleo di stabile convivenza.

Si intendono per redditi tutti gli introiti valutabili mensilmente da pensione, da lavoro dipendente, da redditi patrimoniali di qualsiasi genere, rendite INAIL, pensioni di guerra a qualunque titolo percepite, l'indennità o assegno di accompagnamento, i contributi derivanti dagli obblighi agli alimenti, nonché tutti i contributi percepiti a titolo assistenziale.

Il patrimonio mobiliare non deve essere superiore ad Euro 2.585,00 (la situazione patrimoniale sarà documentata dall'attestazione ISEE)

ART. 8 CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ED ENTITA' DEGLI INTERVENTI

L'ammontare del contributo mensile è dato dalla differenza tra il minimo vitale,

(determinato ai sensi dell'articolo 6), ed il reddito reale del nucleo familiare, calcolato dividendo per 12 il reddito dell'anno precedente.

Qualora l'integrazione del minimo vitale, da erogare alla persona o nucleo, risultasse inferiore a £.50.000 mensili, pari a 25.82 EURO, tale quota verrà corrisposta come contributo una-tantum complessivo dei mesi dovuti.

Nel caso in cui il servizio sociale verifichi una variazione tra il reddito dell'anno precedente ed il reddito percepito nell'anno in corso si valuterà se al soggetto competono o meno i benefici previsti dal presente regolamento in relazione alla nuova situazione economica rispettando i parametri di cui al precedente art. 6

La durata del contributo viene fissata per un periodo non superiore ai 6 mesi per volta.

Per i richiedenti in età lavorativa il contributo economico viene erogato per un periodo di tre mesi rinnovabile su valutazione dell'Assistente Sociale per ulteriori tre mesi.

Le persone con invalidità civile riconosciuta o in comprovate gravi difficoltà psicofisiche e sociali possono, in base a valutazioni sulle singole situazioni da parte dell'Ass.Sociale, continuare ad usufruire dell'erogazione economica.

Qualora il richiedente, nucleo familiare o singolo individuo sia privo di qualunque fonte di reddito il contributo minimo vitale verrà corrisposto nella misura massima dell'80% dell'importo dovuto al fine di disincentivare forme di dipendenza e di assistenzialismo.

In caso di contributi straordinari al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a 12 quote mensili.

Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del contributo è pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il contributo è pari alla differenza tra le spese straordinarie e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.

ART. 9 CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni economiche di norma saranno erogate in denaro.

Qualora si abbiano fondati motivi di ritenere che l'erogazione in denaro non raggiunga le finalità inserite nel piano di intervento, devono essere cercate altre forme di erogazione.

Per garantire alcune situazioni estremamente disagiate, è opportuno che il contributo economico venga completamente erogato al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali con il compito di gestire tali somme in nome e per conto degli assistiti interessati.

ART. 10 SERVIZIO SOCIALE

Tutte le situazioni sono seguite dal punto di vista sociale e Sarà cura dell'Assistente Sociale del Comune svolgere le seguenti attività:

- a) esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle condizioni per poter usufruire dell'integrazione economica del Minimo Vitale;
- b) rilevazione del bisogno, ai fini della programmazione;
- c) esame, istruzione delle richieste, formulazione di proposte di modalità di intervento mediante relazione.

ART. 11 DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Per ottenere le provvidenze socio-assistenziali il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- 1) domanda sottoscritta dall'interessato, conforme al modello predisposto dal Comune;
- 2) autocertificazione ove venga dichiarata la situazione di disoccupazione e redditi dell'anno in corso.
- 3) D.S.U. e Attestazione ISEE

L'Ente può di volta in volta chiedere ogni altro documento che ritenga necessario.

Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari il richiedente deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.

La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'Ufficio Servizi Sociali e dal Comando Vigili Urbani.

Gli accertamenti possono riguardare:

- 1) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti il nucleo familiare del richiedente;
- 2) ricerca informazioni presso uffici ed enti pubblici (INPS, ULSS, Prefettura, ecc.).

Il destinatario delle prestazioni continuative è tenuto a comunicare all'Ufficio competente eventuali cambiamenti di indirizzo e variazioni della situazione economica.

ART. 12 DEROGA AI CRITERI

In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento economico richiesto, la Giunta Comunale può autorizzare erogazioni economiche in deroga a quanto succitato, previa specifica relazione tecnica da parte dell'Assistente Sociale.

ART. 13 NORME FINALI

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente Regolamento.

L'ammontare dei contributi, a prescindere dalle misure determinate dal presente Regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio. Qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

ART. 14 SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente Regolamento sostituisce il regolamento comunale vigente in materia di ass. economica.